



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER REGIONE UMBRIA

Decreto n. 26/2024

IL PRESIDENTE

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il D.Lvo 26 agosto 2016, n. 174 ed in particolare gli articoli 150 nonché 2 e 4 dell'allegato 3.

Visto il T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il D.Lvo 25 febbraio 1995, n. 77.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, e gli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, in essa richiamati.

Viste le sentenze di questa Corte n. 7/2019, n. 8/2019, n. 9/2019, n. 10/2019 del 19 dicembre 2018 depositate in Segreteria in data 17 gennaio 2019.

Visto l'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

Considerato che in applicazione dell'art. 150, comma 1, del c.g.c. per i conti depositati a decorrere dal 7 ottobre 2016 dagli agenti contabili operanti presso il **COMUNE DI CASTEL RITALDI (PG)**, descritti nella tabella allegata al presente decreto, per gli esercizi ivi indicati, sono decorsi cinque anni dal deposito dei medesimi presso la Segreteria di questa Sezione, a cui va aggiunto il periodo di sospensione dei termini connessi alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo previsto dal citato articolo 85, comma 4, secondo periodo, coordinato con il termine di sospensione feriale di trenta giorni indicato nelle richiamate sentenze, senza che sia stata depositata la relazione del magistrato relatore o siano state elevate contestazioni a carico dei contabili da parte dell'Ente di appartenenza, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza;



CORTE DEI CONTI

Considerato che l'art. 150 del c.g.c. ed in particolare i commi 2 e 5 prevedono che *“l'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio”* e *“l'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità”* e che la dichiarazione d'ufficio dell'estinzione garantisce la piena attuazione anche del principio di certezza dei rapporti giuridici sottesi ai conti in esame;

Ritenuto perciò che ricorrono le condizioni previste dalla suindicata normativa per dichiarare estinto il giudizio sui conti predetti.

DECRETA

I giudizi sui Conti Giudiziali di cui sopra sono dichiarati estinti, salvo eventuali responsabilità degli stessi contabili accertabili in altra sede.

Il presente decreto sarà trasmesso al legale rappresentante dell'Ente, che ne darà comunicazione all'interessato.

Firmato digitalmente - Pres. Giuseppe De Rosa



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER REGIONE UMBRIA

ALLEGATO AL DECRETO N. 26 - 2024
CONTI ESTINGUIBILI

Ente Locale: COMUNE DI CASTEL RITALDI

N. prog.	Conto	Data deposito	Esercizio	Inizio Gestione	Fine Gestione	Oggetto Conto	Tipo Ente	Provincia Ente	Contabile
1	22251	18/06/2018	2017	01/01/2017	31/12/2017	AGENTE CONTABILE INTERNO	COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	PG	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
2	22249	18/06/2018	2017	01/01/2017	31/12/2017	AGENTE CONTABILE INTERNO	COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	PG	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.



CORTE DEI CONTI